confetra
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 – tel.068559151-3337909556 - fax 068415576
e-mail: confetra@confetra.com - https://www.confetra.com

Roma, 12 giugno 2023

Circolare n. 127/2023

Oggetto: Tributi – ISA 2023 – Chiarimenti – Circolare Agenzia delle Entrate n. 11 dell'1 giugno 2023.

Con la circolare in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle novità in materia di ISA in applicazione per il periodo d'imposta 2022.

In particolare, si sofferma sulle novità introdotte dal Decreto Semplificazioni, n. 73/2022, quali:

- l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica, che comporta effetti anche ai fini dei benefici premiali previsti in materia di ISA per i contribuenti più affidabili;
- la modifica dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa, non più entro fine gennaio ma entro fine febbraio, con effetti sui tempi di approvazione della modulistica relativa agli ISA;
- le modifiche della disciplina in materia di ISA, con l'estensione dei correttivi che tengono conto degli effetti legati all'emergenza sanitaria.

Infatti, anche all'esercizio 2022, sono estese specifiche metodologie correttive per tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria del Covid-19, nonché per individuare possibili altre ipotesi di esclusione dall'applicazione degli ISA. Inoltre, per il periodo di imposta 2022 è stata attuata un'attività di revisione straordinaria che ha interessato tutti gli ISA, volta ad adeguare gli stessi, alle mutate condizioni economiche e dei mercati tenendo conto anche degli effetti degli accadimenti legati alla guerra Russia-Ucraina ed alla conseguente crisi economica.

Per quanto riguarda gli interventi operati a livello di correttivi, l'Agenzia ha evidenziato il fatto che gli effetti delle mutate condizioni economiche sono state colte con interventi operati su tutti gli indicatori elementari e di anomalia, operando una sistematica raccolta ed analisi dei dati a disposizione dell'amministrazione finanziaria, basata sulle informazioni presenti nel Sistema di Interscambio (fatture e corrispettivi elettronici), ma anche sui dati di carattere previdenziale e su tutte le altre informazioni reperibili dalle diverse banche dati interconnesse con quelle dell'Agenzia delle Entrate.

Ad essere utilizzato quale criterio per l'elaborazione dei correttivi non è più stato - come invece avvenuto in periodo pandemico - il calo dei ricavi/compensi, bensì la contrazione della marginalità, sia a livello settoriale, che a livello del singolo contribuente.

Per quanto riguarda il regime premiale, i cui indicatori minimi previsti per l'accesso sono stati confermati in maniera del tutto identica rispetto all'anno precedente, l'AdE ha ricordato che è stato introdotto un nuovo beneficio, a favore di coloro che hanno conseguito negli ultimi tre anni un punteggio minimo pari a 9 (bollino di affidabilità fiscale), che consente in caso di contenzioso tributario, che la sospensione dell'atto impugnato possa essere disposta anche in mancanza di presentazione della prevista garanzia.

Quanto alle cause di esclusione è stata introdotta quella a favore di coloro che hanno aperto la partita IVA nel 2021, i quali dovranno comunque allegare il questionario compilato.

Quanto alla modulistica, la principale novità riguarda il quadro A – personale dipendente, nel quale sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Inoltre, in seguito alle modifiche apportate alla classificazione europea delle attività economiche NACE e in vista di quelle che saranno apportate alla classificazione ATECO 2007, sono stati integrati i modelli di alcuni ISA con l'inserimento di nuove informazioni nel Quadro E – "Dati per la revisione".

Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale si può effettuare attraverso l'apposito applicativo *"IltuoISA 2023"*, la cui struttura è rimasta invariata rispetto agli anni precedenti.

Con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti di compilazione a carico dei contribuenti, il software permette di importare i dati contabili direttamente da *"Redditionline"*, attraverso una specifica funzionalità di precompilazione.

Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare n. 12/E dell'1 giugno 2023.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.97/2023
Allegato uno
Cm/cm

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

CIRCOLARE N. 12/E

Agenzia Entrate

Divisione Contribuenti

Roma, 1° giugno 2023

OGGETTO: ***Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d'imposta 2022.***

INDICE

Premessa **3**

1. Gli interventi normativi in materia di *ISA* **4**

1.1. Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica **4**

1.2. Modifica dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa **4**

1.3. Modifiche della disciplina in materia di ISA **5**

1.4. Introduzione di un nuovo beneficio premiale **6**

2. Gli interventi straordinari sugli *ISA* in vigore per il p.i. 2022 ..... **7**

2.1. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione **8**

2.2. Le nuove cause di esclusione **9**

3. La modulistica **10**

3.1. Quadro A – "Personale" **11**

3.2. Quadro E – "Dati per la revisione" **11**

3.3. Compilazione del quadro B del modello ISA CG44U da parte dei soggetti che svolgono l'attività con oltre 10 unità locali **13**

4. Gli ulteriori dati forniti dall'Agenzia delle entrate **14**

4.1. Dati precalcolati ISA2023 – struttura e contenuti **14**

4.2. Dati precalcolati ISA2023 – Consultazione ed acquisizione **15**

5. Il *software* applicativo "*IltuoISA 2023*" **16**

5.1. L'esito **16**

5.2. L'importazione dei dati da "RedditiOnLine" **17**

6. Il regime premiale *ISA* **18**

Appendice **21**

Premessa

La circolare fornisce chiarimenti in ordine alle novità in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (*ISA*)[1] di cui all'articolo 9 *bis* decreto legge n. 50 del 2017 (*decreto*), in applicazione per il periodo d'imposta 2022.

Al riguardo, il documento si apre con una rassegna delle norme intervenute nell'ultimo anno che, direttamente o indirettamente hanno prodotto effetti nella disciplina degli ISA.

Come di consueto, inoltre, la circolare annuale sugli ISA, rappresenta anche una occasione per fornire una rassegna sistematica dei diversi atti e documenti normativi di attuazione disciplinati nei mesi passati (decreti ministeriali, provvedimenti ecc.).

Vengono quindi illustrate le principali novità correlate alla metodologia di elaborazione ed aggiornamento degli ISA.

Ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire sempre la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente le peculiarità dei comparti economici cui gli stessi si riferiscono.

In particolare, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione biennale di 87 indici, come prevede il comma 2 dell'art. 9 *bis* del citato *decreto*, nonché l'aggiornamento di tutti i 175 *ISA* in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d'imposta 2022, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della diffusione del virus *COVID-19*, delle tensioni geopolitiche, dell'aumento del prezzo dell'energia, degli alimentari e delle materie prime nonché dell'andamento dei tassi di interesse, verificatisi nel predetto periodo d'imposta.

Infine, non essendo intervenute particolari novità che riguardano gli adempimenti rivolti ai contribuenti tenuti all'applicazione degli *ISA,* nella seconda parte del documento ci si limita a una rapida rassegna delle principali attività che contribuenti e operatori professionali che prestano loro assistenza devono effettuare per l'applicazione degli stessi.

---

[1] Decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (*decreto*).

1. Gli interventi normativi in materia di *ISA*

Si riporta, di seguito, una panoramica degli interventi normativi che, direttamente o indirettamente, hanno avuto effetti sulla disciplina degli *ISA*.

Si anticipa, in proposito, che si tratta, in massima parte, di interventi di natura procedurale, che non producono effetti sul complesso di adempimenti che i contribuenti devono effettuare per l'applicazione degli *ISA*.

1.1. Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica

Il Decreto legge del 21 giugno 2022 n. 73 convertito dalla Legge del 4 agosto 2022 n. 122 (*DL semplificazioni*) ha previsto alcuni interventi che hanno interessato la disciplina di riferimento degli *ISA*.

Tra questi, si rileva all'articolo 9 l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica.

In tale articolo viene disposta l'abrogazione, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, delle previsioni del Decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 in materia di società in perdita sistematica.

La norma, si ricorda, disponeva la dichiarazione di un *reddito minimo* a partire dal periodo di imposta successivo ai precedenti cinque nei quali la compagine aveva dichiarato perdite ovvero per quattro anni perdite e per un anno un reddito inferiore a quello minimo.

L'abrogazione di tale disciplina comporta effetti che rilevano anche ai fini dei benefici premiali previsti in materia di *ISA* per i contribuenti più affidabili.

Alla lettera c) del comma 11 dell'articolo 9-*bis* del *decreto*, infatti, è prevista l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies* dell'articolo 2 del citato decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.

1.2. Modifica dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa

L'articolo 11 del *DL semplificazioni*, modificando l'articolo 1, comma 1 del Decreto del Presidente delle Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, dispone che i modelli per la presentazione delle dichiarazioni per le imposte sui redditi e Irap siano approvati con provvedimento amministrativo, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, non più entro fine gennaio, ma entro fine febbraio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati.

Parimenti, con la modifica dell'articolo 2, comma 3-*bis*, i modelli, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati sono resi disponibili in formato elettronico dall'Agenzia delle entrate, entro fine febbraio, anziché entro il 15 febbraio.

La modifica dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa, avendo carattere generale, incide anche sui tempi di approvazione della modulistica specifica per la comunicazione dei dati ai fini dell'applicazione degli *ISA*, parte integrante dei modelli REDDITI.

1.3. Modifiche della disciplina in materia di ISA

Con l'articolo 24 del *DL semplificazioni* vengono estese anche all'anno 2022 le attività finalizzate ad elaborare specifiche metodologie correttive che tengano conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del *COVID-19*, nonché ad individuare possibili ulteriori ipotesi di esclusione dall'applicazione degli *ISA*.

Ai fini della definizione di specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al comma 14 dell'articolo 9-*bis* del *decreto*, si stabilisce, inoltre, che:

- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020;
- per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Con tali modifiche la norma ha dunque inteso estendere anche ai periodi d'imposta 2021 e 2022, le cautele già disposte in relazione al periodo d'imposta 2020, al fine di non basare l'analisi del rischio di evasione fiscale sul giudizio di affidabilità del contribuente relativo ad una sola annualità che potrebbe essere caratterizzata dagli effetti economici negativi causati dagli eventi di natura straordinaria di questi ultimi anni.

Più in generale, inoltre, la logica dell'intervento risulta coerente con la filosofia che ispira lo strumento degli ISA, sensibile, sin dalla fase della costruzione, alla "storia fiscale" del contribuente[2].

Infine, l'articolo 24 del *DL semplificazioni* completa le disposizioni di natura fiscale rilevanti ai fini *ISA*, disponendo, con la modifica dell'articolo 9-*bis*, comma 2, del *decreto*, che gli *ISA* sono approvati con decreto ministeriale, non più entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati, ma entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo. Inoltre, le eventuali integrazioni degli stessi, indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali, sono approvate entro il mese di aprile, e non più entro il mese di febbraio, del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

In sintesi, con questa ultima previsione, viene previsto un periodo di "osservazione" più lungo, al fine di meglio contemperare le esigenze di aggiornamento degli *ISA* e di consentire che lo strumento sempre più sia idoneo a reagire tempestivamente ai mutamenti anche improvvisi e straordinari dello scenario economico.

1.4. Introduzione di un nuovo beneficio premiale

Tra le novità fiscali che hanno avuto rilevanza sulla disciplina degli *ISA* occorre anche segnalare gli interventi contenuti nell'art. 2 della Legge del 31 agosto 2022 n. 130, recante *Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale*.

In particolare, con la disposizione in commento, al comma 5 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546[3] , sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «*La prestazione della garanzia è esclusa per i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale". Ai fini della disposizione di cui al periodo precedente, i ricorrenti con "bollino di affidabilità fiscale" sono i contribuenti soggetti alla disciplina di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno 9 negli ultimi tre periodi d'imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili*».

---

[2] Si richiamano sul punto i chiarimenti forniti al tempo al paragrafo *7.1. L'analisi del rischio per i periodi d'imposta 2018 e 2020* della circolare n, 16/E del 16 giugno 2020.

[3] Il comma 5 del decreto legislativo n. 546 del 1992 dispone che la sospensione dell'atto impugnato può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2 del medesimo decreto legislativo.

Risulta, così, ampliato il novero dei benefici fiscali già previsti al comma 11 dell'articolo 9 *bis* del *decreto* riconosciuti ai contribuenti considerati più affidabili sulla base del punteggio *ISA*.

A differenza dei benefici individuati dal citato comma 11, tale nuova premialità non necessita di un provvedimento direttoriale che, per ciascun anno, individui le soglie di affidabilità cui correlare l'accesso ai benefici, posto che già la norma che lo ha introdotto, ha individuato tale soglia.

2. Gli interventi straordinari sugli *ISA* in vigore per il p.i. 2022

L'obiettivo che ha maggiormente caratterizzato le attività degli *ISA* degli ultimi anni è stato certamente quello di intercettare, così come previsto dall'articolo 148 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (*decreto rilancio*), gli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della diffusione del virus *COVID-19*, cui si sono andati sommando, per il p.i. 2022, anche quelli delle tensioni geopolitiche, dell'aumento del prezzo dell'energia, degli alimentari e delle materie prime, nonché dell'andamento dei tassi di interesse.

Come già anticipato nel paragrafo precedente, il *DL semplificazioni* ha esteso anche all'anno 2022 le attività tese ad elaborare specifiche metodologie per cogliere gli effetti di tali accadimenti straordinari.

Nel presente paragrafo viene proposta una panoramica delle attività di revisione straordinaria che hanno interessato tutti gli *ISA* in applicazione per il p.i. 2022, finalizzate ad adeguare gli stessi, come avvenuto per i precedenti pp.ii. 2020 e 2021, alle mutate condizioni economiche e dei mercati e, in particolare a tenere conto sia del perdurare degli effetti del *COVID-19* sia, con specifico riferimento al p.i. 2022, agli effetti degli accadimenti straordinari sopra citati.

Così come previsto dal citato articolo 148 del *decreto rilancio*, l'attività si è orientata su due direttrici tra loro complementari:

1) individuare gli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento degli *ISA* tenuto conto delle ricadute economiche negative prodotte dalle condizioni di criticità descritte in precedenza;

2) individuare possibili nuove cause di esclusione destinate ad intercettare le fattispecie più colpite da tali effetti negativi e non adeguatamente "gestite" dagli interventi correttivi di cui al punto precedente.

2.1. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione

Tenuto conto di quanto prescritto dal citato articolo 148 del *decreto rilancio*, con il decreto ministeriale del 28 aprile 2023 sono stati previsti specifici interventi sulla metodologia degli *ISA* in applicazione per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

L'individuazione di tali "interventi correttivi", in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, è stata effettuata sulla base della metodologia statistico-economica descritta nell'allegato 4 al citato decreto ministeriale.

Nella premessa di tale documento è specificato che, al fine di definire un quadro di riferimento della situazione economica che ha caratterizzato il 2022, è stato indispensabile svolgere un'attività preliminare di individuazione ed acquisizione di ulteriori fonti informative (*Istat, Banca d'Italia, Cerved, Prometeia*) per integrare quelle già disponibili nella banca dati degli *ISA*.

Inoltre, ai fini di una più approfondita valutazione delle dinamiche individuali e settoriali, sono stati analizzati i dati relativi alle informazioni desunte dagli archivi relativi alla fatturazione elettronica, ai corrispettivi telematici, alla forza lavoro dipendente (*INPS*) e alle liquidazioni periodiche IVA.

Tutto ciò ha consentito di predisporre degli appositi correttivi, da applicare per il solo periodo d'imposta 2022, che tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche modificate a seguito della crisi verificatasi nel corso dell'anno.

Gli interventi correttivi ripercorrono, in buona sostanza, quelli già individuati lo scorso anno, ovvero:

- la modifica degli indicatori elementari di affidabilità definiti tramite "stime panel" (ricavi/compensi per addetto; valore aggiunto per addetto; reddito per addetto);
- la modifica degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia definiti da "soglie economiche di riferimento" (durata delle scorte; analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti, copertura delle spese per dipendente, ecc.).

Tali interventi, comporteranno una modifica del risultato dell'applicazione degli *ISA* e saranno commisurati principalmente all'entità dei seguenti fattori:

- contrazione dei margini di redditività del singolo contribuente nel periodo di imposta di applicazione;
- contrazione della marginalità settoriale.

In estrema sintesi, la metodologia utilizzata per l'elaborazione di correttivi straordinari per il p.i. 2022 (a differenza di quella elaborata per il periodo d'imposta precedente, che analizzava la contrazione dei Ricavi/Compensi) si basa sulla misura della contrazione dei margini, sia individuali che settoriali (calcolati come rapporto tra le variabili Ricavi/Compensi e i Costi intermedi), subita da ciascun contribuente nel p.i. 2022 rispetto al p.i. 2021 o al p.i. 2019 (considerato in media con il p.i. 2021, se più favorevole).

Attraverso l'applicazione dei correttivi, tarati in base all'entità della variazione dei fattori sopra elencati, sarà possibile adeguare il giudizio di affidabilità derivante dall'applicazione degli *ISA*. Tale giudizio terrà, altresì, conto degli ordinari aggiornamenti settoriali e territoriali previsti al fine di intercettare le mutate circostanze economiche che hanno contraddistinto il 2022.

In continuità con l'approccio seguito per i pp.ii. 2020 e 2021 e in coerenza con l'esigenza di snellire quanto più possibile gli adempimenti correlati all'applicazione degli *ISA*, si evidenzia che tale complesso impianto metodologico è stato realizzato senza l'introduzione di nuove informazioni nei modelli dichiarativi.

2.2. Le nuove cause di esclusione

Per gli *ISA* in applicazione per il p.i. 2022, con il DM 28 aprile 2023, oltre alla previsione di specifici interventi sulla metodologia degli indici, è stata individuata un'ulteriore causa di esclusione destinata ai contribuenti che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2021.

Tale causa di esclusione appare coerente con l'impianto metodologico sulla base del quale sono stati individuati i correttivi straordinari, che utilizza, quale misura per determinare la portata del correttivo, la contrazione dei margini (individuali e settoriali) subita dagli operatori economici, nel periodo d'imposta 2022, rispetto al periodo di imposta 2021.

L'accesso a tali correttivi non sarebbe, pertanto, possibile per quei contribuenti per i quali la contrazione in argomento non risultasse misurabile (soggetti che aprono la partita IVA nel p.i. 2021).

Si ricorda che i contribuenti esclusi dall'applicazione degli *ISA* sulla base di tale nuova causa di esclusione, individuata dal codice 15 all'interno dei modelli REDDITI2023, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei relativi modelli *ISA*.

Nei confronti di tali contribuenti, inoltre, coerentemente con quanto già precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall'applicazione

degli *ISA*, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-*bis* del *decreto* (cfr. circolare n. 16 del 16 giugno 2020).

Sul tema delle cause di esclusione giova ricordare che la normativa specifica sul "Terzo Settore" ha previsto espressamente l'esclusione dall'applicazione degli *ISA*.

Si tratta, in particolare:

a) degli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

b) delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell'articolo 86 del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

c) delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Come già precisato nella circolare n. 17 del 2 agosto 2019, l'esclusione dall'applicazione degli *ISA* da parte di tali soggetti è tuttavia subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, al momento, non si è ancora verificato.

I contribuenti interessati da tali fattispecie sono, pertanto, a tutt'oggi tenuti all'applicazione degli *ISA*.

Tuttavia, con specifico riferimento alle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente elenco, appare opportuno precisare che per tali soggetti resta ferma la possibilità di indicare la causa di esclusione relativa alla determinazione del reddito con criteri forfetari in luogo di quella esplicitamente prevista per il terzo settore, in mancanza dell'approvazione della Commissione europea.

Si tratta, in particolare, della causa di esclusione individuata nelle istruzioni dei modelli REDDITI2023 dal codice 5.

3. La modulistica

Per i modelli *ISA2023* risulta confermata la ormai consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste *Istruzioni Parte generale* ed istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli *ISA*, per i quadri A (*personale*), F (*dati contabili impresa*) e H (*dati contabili lavoro autonomo*).

All'interno delle istruzioni dei singoli *ISA*, come noto, è presente un rinvio alle istruzioni comuni cui occorre far riferimento per la compilazione dello specifico quadro contenuto nel modello riferibile alla propria attività economica.

Il rinvio ad alcuni documenti generali, validi per la compilazione della maggior parte degli *ISA* in vigore, consente di non appesantire le istruzioni dei singoli modelli e si ritiene possa significativamente agevolare l'attività degli intermediari e dei professionisti contabili.

3.1. Quadro A – "Personale"

La novità più rilevante che preme segnalare riguarda il Quadro A – "Personale", nel quale sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività.

Nel predetto quadro le seguenti descrizioni:

- "*Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro*" del rigo A02 del modello di rilevazione dati relativo alle imprese;
- "*Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro*" del rigo A02 del modello di rilevazione dati relativo al lavoro autonomo;

sono state modificate in "*Altro personale con contratto di lavoro subordinato (esclusi gli apprendisti)*".

Tali righi sono destinati ad accogliere, come risulta intuibile dalla nuova descrizione, il numero complessivo delle giornate retribuite relative al personale con contratto di lavoro subordinato che non sia già stato indicato né al rigo A01 (lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno) né al rigo A03 (apprendisti).

La modifica, nell'ottica della semplificazione della modulistica dichiarativa, agevola la leggibilità del quadro A rispetto agli anni precedenti, conferendo a tale quadro anche una maggiore flessibilità rispetto ad eventuali mutamenti dello scenario normativo.

3.2. Quadro E – "Dati per la revisione"

A seguito delle modifiche apportate alla classificazione europea delle attività economiche NACE[4] e in previsione delle modifiche che saranno apportate

[4] Per approfondimenti sulla modifica del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2, si veda il sito dell'Unione europea: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2023/137/oj.

alla classificazione ATECO 2007 aggiornamento 2022 attualmente in vigore[5], si è reso necessario integrare i modelli di alcuni *ISA* con l'inserimento di nuove informazioni.

Tale intervento consentirà, in fase di futura revisione degli *ISA* interessati, la gestione delle citate modifiche e il conseguente adeguamento alla nuova classificazione ATECO.

A tal fine sono stati effettuati gli interventi di seguito riportati.

Nei modelli degli *ISA* CG05U, CG92U, CM01U, CM03U, CM32U e CM90U è stato appositamente inserito il quadro E – "Dati per la revisione", contenente esclusivamente le informazioni necessarie per l'adeguamento di tali *ISA* alla nuova classificazione ATECO. Al riguardo, a titolo esemplificativo, si evidenzia il caso dell'*ISA* CM90U, dove, nel relativo modello, è stato inserito un quadro E contenente quindici nuove informazioni[6], che, con riferimento ad alcune tipologie di prodotti, rappresentano un dettaglio di informazioni già presenti in tale modello. L'Intervento è stato effettuato in quanto, sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul processo di revisione NACE/ATECO, l'attuale classificazione basata sulla tipologia di esercizio in cui è effettuata la vendita (dentro o fuori dai negozi) dovrebbe essere sostituita da una classificazione basata sul bene scambiato, che, pertanto, non contemplerebbe più la differenziazione per modalità di vendita (in negozio, *on-line*, tramite bancarella e mercato ecc.) prevista nell'*ISA* CM90U.

Nei modelli degli *ISA* CD20U, CG01U, CG13U, CG15U e CG72U tali informazioni sono confluite nel quadro E – "Dati per la revisione", già previsto per la presenza di ulteriori informazioni individuate ai fini della futura revisione di tali *ISA* in base a esigenze differenti. Al riguardo, a titolo esemplificativo, si evidenzia il caso dell'*ISA* CG72U, per il quale, sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul processo di revisione NACE/ATECO, sono state inserite informazioni relative al numero di Velocipedi e di Motoveicoli (righi E07 ed E08) nel quadro E del relativo modello.

Nel modello *ISA* CG61U, il quadro E – "Dati per la revisione", già presente dallo scorso anno, è stato implementato con ulteriori informazioni necessarie per consentire l'adeguamento dello stesso alla nuova classificazione ATECO in fase

---

[5] Le attività di revisione della classificazione ATECO, versione nazionale della NACE, devono infatti tener conto delle decisioni prese a livello europeo.

[6] Le nuove informazioni sono relative ai seguenti prodotti commercializzati: Carne e prodotti a base di carne (inclusi salumi, carne congelata e surgelata); Altri prodotti alimentari; Abbigliamento, calzature e accessori (escluso accessori tecnico-sportivi) nuovi; Abbigliamento, Calzature ed accessori di seconda mano; Pellicce e abbigliamento in pelle nuovi; Mobili nuovi; Accessori d'arredo nuovi; Mobili di seconda mano; Accessori d'arredo di seconda mano; Libri nuovi; Libri di seconda mano; Dischi nuovi; Dischi di seconda mano; Cosmesi di trattamento non erboristica; Cosmesi di trattamento di erboristeria.

di revisione di tale *ISA*. Al riguardo, si fa presente che, sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul processo di revisione NACE/ATECO, nella nuova versione della classificazione ATECO dovrebbero essere inseriti nuovi codici attività relativi all'intermediazione dei servizi e del commercio al dettaglio, pertanto nel quadro E del modello CG61U, sono state inserite tredici nuove informazioni[7] (righi da E03 a E15), relative ad attività di intermediazione di servizi, che presumibilmente rientreranno nell'ambito di applicazione di tale *ISA*.

Si ricorda che, come noto, le informazioni richieste nei quadri E qui in argomento non assumono rilevanza ai fini della applicazione degli *ISA* risultando, invece, come già detto, necessarie per le successive fasi di evoluzione dello strumento.

3.3. Compilazione del quadro B del modello ISA CG44U da parte dei soggetti che svolgono l'attività con oltre 10 unità locali

Ai fini della compilazione del quadro B del modello *ISA* CG44U, vale la pena precisare quale debba essere il corretto comportamento da seguire da parte dei soggetti che svolgono l'attività con oltre 10 unità locali, tenuto conto che il *software* "*IltuoISA*" consente l'inserimento di un massimo di 10 unità locali.

Al riguardo, si ricorda che nella Circolare del 18 giugno 2004 n. 27 in materia di studi di settore furono già forniti chiarimenti relativi a una questione analoga riferita alla compilazione dei relativi modelli, con la seguente precisazione: "*Ai fini della corretta compilazione del corrispondente modello per la comunicazione dei dati rilevanti per l'applicazione dello studio, si segnala che il relativo quadro B è stato predisposto per indicare i dati relativi ad un massimo di dieci unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività. Qualora il contribuente utilizzasse un numero superiore di unità, dovrà indicare nei righi da B04 a B08 del quadro B, relativo alla decima unità immobiliare, le informazioni ottenute sommando i dati relativi a tale unità a quelle relative alle ulteriori unità immobiliari utilizzate*".

---

[7] Le nuove informazioni sono relative alle seguenti tipologie di intermediazione: Intermediazione per i servizi di costruzione specializzati; Intermediazione per i servizi di alloggio; Intermediazione per i servizi di ristorazione; Intermediazione per i servizi di noleggio e leasing operativo di automobili, autocaravan e rimorchi; Intermediazione per i servizi di noleggio e leasing operativo di altri beni materiali e beni immateriali non finanziari; Intermediazione per i servizi di supporto alle imprese n.c.a.; Intermediazione per i servizi di corsi e tutor; Intermediazione per i servizi medici, odontoiatrici e altri servizi di assistenza sanitaria; Intermediazione per i servizi di assistenza residenziale; Intermediazione per i servizi di riparazione e manutenzione di computer, beni per uso personale e per la casa, autoveicoli e motocicli; Intermediazione per i servizi alla persona; Intermediazione per il commercio al dettaglio non specializzato; Intermediazione per il commercio al dettaglio specializzato.

Tenuto conto della sostanziale identità della sezione relativa alle unità locali dei modelli *ISA* rispetto a quella dei precedenti studi di settore, tale chiarimento può essere considerato valido anche per quanto riguarda la dichiarazione dei dati utili ai fini della applicazione degli *ISA*.

In proposito, si raccomanda, inoltre, di inserire le unità locali ordinandole in base al volume dei ricavi conseguiti per ciascuna unità e, laddove possibile, di sommare i dati relativi alle unità locali eccedenti la decima dando priorità a quella o quelle riferite al medesimo Comune.

4. Gli ulteriori dati forniti dall'Agenzia delle entrate

Come per le precedenti annualità, anche per gli *ISA* in applicazione al p.i. 2022, in fase di compilazione del relativo modello, i contribuenti devono procedere all'acquisizione dei dati resi disponibili dall'Agenzia delle entrate (cosiddette "variabili precalcolate")[8].

4.1. Dati precalcolati ISA2023 – struttura e contenuti

Si osserva, preliminarmente, che nessun elemento di novità è stato introdotto nelle modalità di consultazione ed acquisizione dei dati "precalcolati" e nella loro struttura, al fine di consentire a contribuenti e operatori professionali di cimentarsi con dinamiche ormai ampiamente consolidate.

Anche i contenuti delle variabili *precalcolate*[9] risultano sostanzialmente ricalcare quelli dello scorso anno; si conferma che anche per quest'anno, ad esempio, attraverso l'acquisizione nel *software* applicativo dei dati "precalcolati",

---

[8] Si ricorda che l'Agenzia delle entrate pubblica sul sito internet istituzionale, per ogni variabile precalcolata, la data di aggiornamento della relativa base dati utilizzata.
Le date, in particolare, sono pubblicate sul sito dell'Agenzia delle entrate al seguente percorso: Ti trovi in: *Home / Intermediari / Comunicazioni / Deleghe servizi online / Deleghe - Acquisizione dati Isa / Che cos'è.*
Si segnala, altresì, che sempre sul sito istituzionale dell'Agenzia è consultabile l'"*Avvertenza precalcolate ISA2023*" che fornisce, tra l'altro, indicazioni in relazione a casistiche particolari (ad es. contribuente che ha modificato il proprio CF successivamente alla data di predisposizione delle variabili precalcolate).

[9] Tali variabili sono state individuate ed elaborate come indicato nell'allegato 94 al DM 8 febbraio 2023, successivamente integrato con l'Allegato 4 al DM 28 aprile 2023. Con tale intervento di integrazione sono state introdotte, ai fini dell'applicazione dei correttivi straordinari all'annualità 2022, le seguenti variabili: "*Valore di riferimento dei Ricavi/Compensi nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione*", "*Valore di riferimento dei Costi intermedi nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione*", "*Valore di riferimento dei Costi intermedi relativo al terzo periodo di imposta precedente quello di applicazione*", "*Valore di riferimento dei Ricavi/Compensi relativo al terzo periodo di imposta precedente quello di applicazione*".

saranno resi disponibili i punteggi *ISA* riferiti alle due annualità precedenti quella di applicazione (ossia il p.i. 2020 e il p.i. 2021)[10].

Si tratta, nello specifico, delle due seguenti informazioni:

- *punteggio ISA relativo al periodo d'imposta precedente a quello di applicazione*;
- *punteggio ISA relativo a due periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione*.

Si ricorda che tali informazioni aggiuntive non hanno alcun effetto sul calcolo del punteggio di affidabilità e rappresentano un mero elemento conoscitivo che consente al contribuente di valutare, in modo semplice e immediato, la propria posizione di affidabilità fiscale[11] in una prospettiva "storica".

Ad esempio, la disponibilità dell'informazione relativa al punteggio *ISA* del p.i. 2021 consente agli utenti di poter valutare il proprio posizionamento in ottica di accesso ai benefici premiali[12] ed eventualmente decidere di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il proprio punteggio di affidabilità.

4.2. Dati precalcolati ISA2023 – Consultazione ed acquisizione

Con due provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate[13] sono state confermate, per la campagna dichiarativa 2023, le medesime modalità con cui

---

[10] Tali informazioni sono valorizzate con il punteggio ottenuto, per ciascuna delle due annualità, a seguito della applicazione degli *ISA*, sulla base dei dati trasmessi dal contribuente, utilizzando l'ultima versione del *software IltuoISA* disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.
Si evidenzia, inoltre, che:

- qualora risultino presenti in Anagrafe Tributaria più dichiarazioni inviate entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, viene valorizzato il punteggio dell'ultima dichiarazione validamente pervenuta;
- l'informazione in argomento non risulta valorizzata se:
  1) la dichiarazione presente in Anagrafe Tributaria risulti presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
  2) all'ultima dichiarazione presente in Anagrafe Tributaria inviata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi non risulti allegato un modello *ISA*;
  3) nell'ultima dichiarazione presente in Anagrafe Tributaria inviata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi risulti dichiarata una causa di esclusione dalla applicazione degli *ISA*.

[11] Sul tema si rimanda a quanto riportato al paragrafo 8.3. – *Termini di presentazione della dichiarazione e punteggio ISA* della Circolare n. 16/E del 2020.

[12] Come specificato nel successivo paragrafo "I benefici premiali", il Provvedimento del 27 aprile 2023, confermando quanto già previsto per i pp.ii. 2019, 2020 e 2021, ha riconosciuto la possibilità di accedere ad alcuni benefici premiali anche sulla base della media dei punteggi dell'anno di imposta di applicazione e di quello precedente.

[13] Si tratta dei seguenti provvedimenti:

venivano resi disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, i *dati precalcolati* nelle annualità precedenti.

Come già evidenziato, le dinamiche di consultazione ed acquisizione dei "dati precalcolati" sono, infatti, sostanzialmente immutate rispetto alle precedenti campagne.

Al riguardo, si richiamano i chiarimenti già forniti sul tema in precedenti documenti di prassi[14].

Rispetto alle precedenti annualità, si segnala l'aggiornamento degli *elementi di riscontro* relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti che il soggetto delegato deve indicare nella comunicazione telematica presentata attraverso il servizio *Entratel*, contenente l'elenco dei contribuenti per i quali si richiede la fornitura massiva dei "dati precalcolati".

Si ricorda che tali elementi di riscontro sono necessari a garantire l'effettivo conferimento della delega all'intermediario.

5. Il *software* applicativo "*IltuoISA 2023*"

Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale, effettuabile tramite il *software* "*IltuoISA 2023*", è operato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d'imposta 2022 e dei "*dati precalcolati*", forniti dall'Agenzia delle entrate al contribuente o su richiesta all'intermediario.

La struttura del *software* per il p.i. 2022 replica quella già prevista per i precedenti periodi di applicazione degli *ISA*; l'assenza di novità strutturali comporta pertanto che gli operatori possano misurarsi con uno strumento le cui dinamiche di funzionamento sono già note dalle precedenti campagne dichiarative.

5.1. L'esito

La sezione del *software* "*IltuoISA 2023*" in cui vengono visualizzati gli esiti del calcolo del punteggio di affidabilità, in continuità con la precedente versione

---

- 30 gennaio 2023 - Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2023;
- 23 marzo 2023 - Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022.

[14] Si rimanda, in particolare, a quanto illustrato nel paragrafo "1.5.2. – I dati resi disponibili dall'Agenzia" della Circolare n. 17/E del 2 agosto 2019.

del *software*, oltre a richiamare le condizioni di accesso ai benefici premiali, fornisce evidenza che tale esito è calcolato anche sulla base degli eventuali interventi correttivi operati per tener conto degli effetti di natura economica, del perdurare della diffusione del virus *COVID-19*, delle tensioni geopolitiche, dell'aumento del prezzo dell'energia, degli alimentari e delle materie prime, nonché dell'andamento dei tassi di interesse.

In particolare, in corrispondenza del punteggio *ISA*, riporta la seguente informativa:

> *Il tuo Isa, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l'accesso ai benefici premiali di cui all'art. 9-bis c. 11 del D.L. n.50/2017. Ulteriori condizioni di accesso ai benefici premiali sono previste con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.*
>
> *Il punteggio ISA tiene conto degli effetti di natura straordinaria derivanti dalla crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale ed internazionale mediante appositi correttivi.*

Inoltre, nelle schede di dettaglio degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia interessati dagli specifici interventi *correttivi*, è presente la seguente informativa:

Nella valutazione dell'indicatore si è tenuto conto degli effetti di natura straordinaria derivanti dalla crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale ed internazionale mediante appositi correttivi.

5.2. L'importazione dei dati da "RedditiOnLine"

Il *software* "*IltuoISA 2023*" ripropone, nell'ottica di riduzione degli adempimenti in materia di *ISA*, la funzionalità di importazione dei dati contabili dal modello REDDITI già disponibile per le campagne dichiarative degli scorsi anni.

Tale modalità di *precompilazione* permette ai contribuenti che utilizzano il *software* "*IltuoISA 2023*" di importare i dati contabili comuni ai modelli *REDDITI* e *ISA*, che sono stati dichiarati nei quadri RE, RF e RG dei modelli *REDDITI 2023* tramite il *software* dichiarativo "*RedditiOnLine*".

In particolare, dopo aver compilato i citati quadri del modello *REDDITI*, è possibile effettuare, attraverso pochi semplici passaggi, l'esportazione dei dati da "*RedditiOnLine*" e l'importazione dei medesimi all'interno del *software* "*IltuoISA 2023*".

L'operazione di importazione avviene selezionando il pulsante "*Importa Dati Contabili REDDITI*" presente nella parte bassa di ciascun quadro di compilazione.

Tale funzionalità ha il duplice obiettivo di:

- ridurre quanto più possibile gli oneri dichiarativi a carico dei contribuenti;
- limitare al massimo la possibilità che il contribuente commetta errori nella compilazione della dichiarazione.

6. Il regime premiale *ISA*

Il comma 12 dell'articolo 9-*bis* del *decreto* prevede che "Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11".

Con il Provvedimento del 27 aprile 2023 sono state quindi definite le condizioni necessarie per l'accesso ai benefici premiali previsti per il periodo d'imposta 2022[15].

In merito, si evidenzia che per il p.i. 2022, con il citato Provvedimento di aprile, sono stati confermati i criteri di accesso ai benefici premiali già definiti per le tre precedenti annualità[16] ispirati alla duplice esigenza:

- di definire i punteggi idonei ad individuare situazioni di affidabilità fiscale nel periodo di imposta di applicazione degli *ISA* (nel caso di specie il 2022);
- di premiare, in modo coerente con la filosofia degli *ISA*, le situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo (nel caso di specie osservando i punteggi *ISA* ottenuti nei periodi di imposta 2021 e 2022).

Per il p.i. 2022 risulta, quindi, confermato il *doppio binario* in base al quale è possibile accedere ai benefici: sia ottenendo un punteggio idoneo nell'annualità di applicazione dell'*ISA*, sia, alternativamente, conseguendo un adeguato punteggio medio nell'anno di applicazione e in quello precedente.

In relazione a ciascun beneficio premiale, di seguito è riportato in forma tabellare, nel dettaglio, il livello di affidabilità necessario per accedervi.

---

[15] Anche per il p.i. 2022, così come avvenuto nelle annualità precedenti, nell'ottica di collaborazione e dialogo che contraddistingue il sistema *ISA*, i valori delle possibili soglie cui associare i benefici premiali sono stati anticipati alle Organizzazioni di categoria e Ordini professionali, rappresentati nella Commissione di esperti.

[16] Provvedimenti del 30 aprile 2020, del 26 aprile 2021 e del 27 aprile 2022.

Beneficio	Riferimenti normativi	Criterio di accesso ai benefici basato su:		Riferimenti di prassi
		punteggio *ISA* p.i. 2022	punteggio medio *ISA* pp.i. 2022 e 2021	
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva, IIdd e Irap	lettera a) articolo 9-*bis* del *decreto*	8	8,5	CFR paragrafo "*Compensazione imposte dirette, Irap, Iva e rimborso Iva*" della circolare n. 17/E del 2 agosto 2019
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva	lettera b) articolo 9-*bis* del *decreto*	8	8,5	
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle Società non operative	lettera c) articolo 9-*bis* del *decreto*	9	9	
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi	lettera d) articolo 9-*bis* del *decreto*	8,5	9	
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento	lettera e) articolo 9-*bis* del *decreto*	8	----------	
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (il reddito complessivo accertabile non deve eccedere di due terzi il reddito dichiarato)	lettera f) articolo 9-*bis* del *decreto*	9	9	

Nel richiamato Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 aprile 2023, in continuità con quanto disposto per le annualità precedenti, è stato, inoltre, previsto che, nel caso in cui i contribuenti interessati dai benefici premiali di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del *decreto* conseguano, con riferimento ad un medesimo periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici in argomento se:

- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, laddove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali indici, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

Si ricorda, infine, anche l'ulteriore nuovo beneficio premiale cui si è fatto riferimento nel precedente paragrafo "1.4. Introduzione di un nuovo beneficio premiale".

* * *

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

(firmato digitalmente)

L'originale del documento è archiviato presso l'ente emittente

Appendice
(Rassegna normativa e prassi di riferimento)

Si riporta, di seguito, una rassegna dei principali riferimenti di normativa e prassi in materia di *ISA* accompagnati da una sintetica descrizione del relativo contenuto con la finalità di agevolare, quanto più possibile, la consultazione della documentazione relativa a tale strumento di *compliance* fiscale[17].

Riferimento	***Contenuto***
DL n. 50 del 24 aprile 2017 (*Decreto*)	Art. 9-*bis* disciplina degli *ISA*
DM 23 marzo 2018	Approvazione degli *ISA* e delle territorialità specifiche.
DM 28 dicembre 2018	Approvazione degli *ISA* e delle territorialità specifiche.
Provvedimento del 30 gennaio 2019	Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli *ISA* per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018.
Provvedimento del 30 gennaio 2019	Programma delle elaborazioni degli *ISA* applicabili a partire dal periodo d'imposta 2019.
Provvedimento del 15 febbraio 2019	Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli *ISA* e di modifiche al provvedimento 30 gennaio 2019.
DM 27 febbraio 2019	Approvazione di modifiche agli *ISA* applicabili al periodo d'imposta 2018.
Provvedimento del 10 maggio 2019	Applicazione all'annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli *ISA* e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30

[17] Si ricorda che tale documentazione è consultabile nella pagina relativa agli *ISA* presente sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate al seguente indirizzo:
Home / Schede informative e servizi / Dichiarazioni ISA (Indici sintetici di affidabilità) / Normativa, prassi e giurisprudenza.

	gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018.
Provvedimento del 4 giugno 2019	Modifiche al provvedimento del 10 maggio 2019 e del 30 gennaio 2019 del direttore dell'Agenzia delle entrate .
Risoluzione n. 64 del 28 giugno 2019	*ISA* – Proroga dei versamenti.
Risoluzione n.71 del 1 agosto 2019	Proroga dei versamenti – Nuovi criteri di rateizzazione
Circolare n. 17 del 2 agosto 2019	*ISA* – periodo di imposta 2018 – primi chiarimenti.
DM 9 agosto 2019	Approvazione di modifiche agli *ISA* applicabili al periodo d'imposta 2018.
Circolare n. 20 del 9 settembre 2019	*ISA* – periodo di imposta 2018 – ulteriori chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti da associazioni di categoria e ordini professionali.
DL n. 124 del 26 ottobre 2019	Art. 58 - Quota versamenti in acconto (soggetti *ISA*)
DM 24 dicembre 2019	Approvazione degli *ISA*.
Provvedimento del 31 gennaio 2020	Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2020, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2019 e programma delle elaborazioni degli *ISA* applicabili a partire dal periodo d'imposta 2020.
Interpello - Risposta n. 31 del 6 febbraio 2020	Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - *ISA* - dichiarazione tardiva - fruizione benefici di cui al comma 11 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 2017.
Provvedimento del 14 febbraio 2020	Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli *ISA* per il p.i. 2019.
DM 28 febbraio 2020	Approvazione di modifiche agli *ISA* applicabili al periodo d'imposta 2019.
Provvedimento del 1 aprile 2020	Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini

	dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2019.
Circolare n. 8 del 3 aprile 2020	Paragrafo 1.13: Ritenute compensi lavoro autonomo/provvigioni. Paragrafo 1.15: Sospensione dei versamenti in relazione a determinate tipologie di contribuenti per le quali è prevista la verifica dell'ammontare dei ricavi dell'anno precedente a quello di entrata in vigore del Decreto.
Provvedimento del 30 aprile 2020	Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-*bis* del *decreto* e approvazione delle modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 e 1 aprile 2020.
DL n. 34 del 19 maggio 2020 (*Decreto Rilancio*)	Articolo 148 recante "Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (*ISA*)".
Circolare n. 16 del 16 giugno 2020	Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d'imposta 2019
DPCM del 27 giugno 2020	Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
DL n. 104 del 14 agosto 2020	Articolo 98 recante "Proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale"
DL n. 149 del 9 novembre 2020	Articolo 6 recante "Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale"
Provvedimento del 28 gennaio 2021	Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2021, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2020 e programma delle elaborazioni degli *ISA* applicabili a partire dal periodo d'imposta 2021
DM del 2 febbraio 2021	Approvazione di modifiche *ISA* applicabili al periodo d'imposta 2020

DM del 2 febbraio 2021	Approvazione degli *ISA* relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d'imposta 2020.
Provvedimento del 15 febbraio 2021	Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli *ISA* per il p.i. 2020
Provvedimento del 23 aprile 2021	Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2020
Provvedimento del 26 aprile 2021	Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
DM del 30 aprile 2021	Approvazione di modifiche agli *ISA* applicabili al periodo d'imposta 2020.
Circolare n. 4 del 7 maggio 2021	Limitatamente al paragrafo *1.2.1 - Le attività di promozione della compliance* riguardante la campagna informativa finalizzata a portare a conoscenza di imprese e lavoratori autonomi cui si applicano gli *ISA* l'eventuale presenza di errori, omissioni o incoerenze, riscontrati nei relativi modelli dichiarativi presentati per i periodi d'imposta 2018 e 2019, al fine di evitare il ripetersi delle stesse anomalie per il periodo d'imposta 2020
Provvedimenti del 20 luglio 2021 e del 15 novembre 2021	Definizione delle modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti all'applicazione degli *ISA* o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili - disposizioni di attuazione dell'articolo

	1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Provvedimento del 31 gennaio 2022	Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2022, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2021, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2021 e programma delle elaborazioni degli *ISA* applicabili a partire dal periodo d'imposta 2022
Provvedimento del 15 febbraio 2022	Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli *ISA* per il p.i. 2021
DM del 21 marzo 2022	Approvazione degli *ISA* relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d'imposta 2021
Provvedimento del 21 aprile 2022	Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2021
Provvedimento del 27 aprile 2022	Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
DM del 29 aprile 2022	Approvazione di modifiche agli *ISA* applicabili al periodo d'imposta 2021.
DL n. 73 del 21 giugno 2022 (*Decreto semplificazioni fiscali*)	Articolo 9 recante "Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES di cui all'articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7"
	Articolo 11 recante "Rinvio dei termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa"
	Articolo 24 recante "Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale"

L n. 130 del 31 agosto 2022	Articolo 2 recante "Ulteriori effetti premiali per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale"
Provvedimento del 23 giugno 2022	Definizione delle modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti all'applicazione degli *ISA* o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili - disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Circolare n. 18 del 25 maggio 2022	Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d'imposta 2021
Provvedimento del 30 gennaio 2023	Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d'imposta 2023
Provvedimento del 24 febbraio 2023	Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli *ISA*, da utilizzare per il periodo di imposta 2022
DM del 8 febbraio 2023	Approvazione degli *ISA* relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d'imposta 2022.
Provvedimento del 28 febbraio 2023	Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli *ISA* per il p.i. 2022
Provvedimento del 23 marzo 2023	Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini

	dell'applicazione degli *ISA* per il periodo di imposta 2022
Provvedimento del 27 aprile 2023	Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
DM del 28 aprile 2023	Approvazione di modifiche agli *ISA* applicabili al periodo d'imposta 2022.